

COMUNE DI SCHEGGINO  
Provincia di Perugia

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 del Reg. Data 19-12-19

-----  
**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI ANNO 2020.**  
-----

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 17:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

=====

DOTTORI FABIO	P	PROIETTI ELENA	P
MERCANTINI STEFANIA	P	ALLEGRETTI ANTONIO	P
MIRAGGIO ERNESTO	P	MORGANTI MARCO	P
AMADIO ANTONIO	P	RAMADORI SANTE	P
ERESIA GIAMPIERO	P	BENEDETTI BONAVENTURA	A

=====

Assegnati n. 11	Presenti n. 9
In carica n. 10	Assenti n. 1

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede FABIO DOTTORI in qualità di SINDACO
  - Assiste il Segretario Comunale ROBERTA ISIDORI
  - La seduta é Pubblica
  - Nominati scrutatori:

MERCANTINI STEFANIA  
PROIETTI ELENA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno;

Assume la presidenza del Consiglio il f.f. di sindaco Fabio Dottori, il quale illustra la proposta, dando la parola alla Responsabile dell'Area Finanziaria Dott.ssa Bianchi Pasqua Lena, presente ai lavori del Consiglio, per gli approfondimenti.

Chiede la parola il consigliere Marco Morganti, il quale chiede informazioni sul tipo di raccoglitori per la raccolta differenziata che vengono utilizzati sul territorio comunale, facendo rilevare che gli attuali sono molto scomodi, avendo un'apertura molto piccola.

Chiede la parola il Consigliere Antonio Amadio, il quale segnala che si verificano spesso delle situazioni di abbandono di rifiuti sul territorio e di cattiva differenziazione dei rifiuti, per cui sollecita l'installazione di sistemi di controllo e di videosorveglianza.

Si dà atto che alle ore 17,35 è entrato in aula il Consigliere Bonaventura Benedetti.

Le aliquote della TARI, spiega la Dott.ssa Bianchi, rimangono invariate rispetto allo scorso anno, salvo successive modifiche del piano finanziario da parte dell'AURI.

Non ci sono altri interventi.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

**VERIFICATO** che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**DATO ATTO** che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

**TENUTO CONTO** della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

**VISTI**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni:

**c. 683.** Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio

*di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.*

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

**VISTI** i commi 10 e 14, lett. e) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di Stabilità 2016), che anticipano al 14 ottobre (anziché 21 ottobre) il termine " perentorio" entro il quale i Comuni devono inviare le delibere di approvazione delle aliquote, tariffe e detrazioni IMU, e TASI e TARI al Mef, ai fini della pubblicazione, da parte di quest'ultimo, entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo fiscale. Per la TARI l'inserimento della delibera di approvazione delle tariffe, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**TENUTO CONTO** che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC, si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3, del 08/05/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

**DATO ATTO** che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020. L'Autorità opera in forza della disposizione generale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, che prevede che essa debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]". Successivamente, una delega più specifica è stata attribuita all'ARERA dall'art. 1, comma 527, della L. 205/2017, che le ha assegnato precise funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del 'chi inquina paga' ".

**VISTA** la deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, che all'art. 6 definisce la procedura di approvazione del piano economico

finanziario. Con tale nuova disposizione l'Autorità prevede il seguente percorso:

- a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- b) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
- d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b).

**DATO ATTO** che la deliberazione di un nuovo metodo, immediatamente operativo e così a ridosso del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 (salvo proroghe, vale il 31 dicembre 2019), ha fatto emergere ovvie e diffuse difficoltà, a cominciare dall'impossibilità per il soggetto gestore ad effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri. Tuttavia, con una modifica al dl Fiscale 2019 (dl 124 del 26 ottobre 2019) approvata nei giorni scorsi, per il 2020 il termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI e alla tariffa corrispettiva risulterà sganciato dagli ordinari termini di approvazione dei bilanci di previsione, prevedendone l'autonoma scadenza al 30 aprile. La norma che risulta approvata è la seguente: "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati". I Comuni potranno dunque disporre di un più congruo lasso di tempo per giungere ad un più ordinato processo di deliberazione delle tariffe, comprendente la fase di verifica e validazione delle informazioni fornite dai gestori. Pertanto, gli enti che avessero già approvato o siano in procinto di approvare il bilancio di previsione 2020-2022 entro il termine del 31 dicembre 2019, potranno approvare il regime TARI in via provvisoria, confermando l'assetto delle tariffe 2019, anche in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA, procedendo fin d'ora alla definizione della propria politica tributaria per l'anno 2020 e riservandosi di intervenire successivamente sull'ammontare complessivo e sull'articolazione tariffaria della TARI o della tariffa corrispettiva, una volta disponibile il nuovo PEF.

**DATO ATTO** che il soggetto gestore ha provveduto a confermare il piano finanziario anno 2019;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 D.lgs. 267/2000;

**UDITA** la relazione del Sindaco e l'illustrazione della proposta della Responsabile dell'Area Finanziaria, che precisa, che il piano tariffario è predisposto dal soggetto gestore del servizio ovvero dalla VUS, e integrato dai costi diretti sostenuti dal Comune;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 D. Lgs. 265/2000;

Con voti favorevoli n. 10, contrari nessuno ed astenuti nessuno

**D E L I B E R A**

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2020;

3) di confermare le Tariffe componente TARI anno 2019 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto;

4) di stabilire le seguenti scadenze di versamento del saldo della TARI (tributo servizio rifiuti) per l'anno 2020:

n. 2 RATE con scadenza:

- 16 Maggio;
- 16 ottobre.

5) di stabilire che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si provvederà all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati dal Comune;

7) di fornire indirizzo al Responsabile dell'Area Finanziaria per gli atti di competenza, di attenersi agli indirizzi operativi e funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo;

8) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Infine, con separata votazione favorevole unanime: voti favorevoli n. 10, contrari nessuno ed astenuti nessuno

**D E L I B E R A**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

---

---

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE:  
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
Dott.ssa Pasqua Lena Bianchi

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**  
F.to FABIO DOTTORI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to ROBERTA ISIDORI

=====

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line disponibile nel sito web istituzionale per quindici giorni consecutivi Prot. N. 48 del 23-01-2020

Dalla Residenza comunale, li 23-01-2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to ROBERTA ISIDORI

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 23-01-2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
ROBERTA ISIDORI

=====

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

E' stata affissa ai sensi dell'art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, all'Albo Pretorio on line disponibile nel sito web istituzionale per quindici giorni consecutivi dal 23-01-2020 al 07-02-2020, come prescritto dall'art. 124, comma 1^, del D. Lgs. 267/2000 senza reclami.

- che la presente deliberazione é divenuta esecutiva :

- ( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000);
- ( ) dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Dalla Residenza comunale, li

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
f.to

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dalla Residenza comunale, li